

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2015.

**Modalità di valutazione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e adeguamento della disciplina del Fondo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»

e, in particolare, l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese, mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per la realizzazione di investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali;


Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le «Condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Ritenuto necessario adeguare la disciplina normativa del Fondo, ivi incluso il citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, agli sviluppi registrati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni contenute nel richiamato regolamento (UE) n. 651/2014,



Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Regolamento n. 248 del 1999»: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, recante il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

e) «Decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

f) «Finanziamenti nuova Sabatini»: i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;

g) «Default»: in relazione a una data esposizione finanziaria, il passaggio di detta operazione in una delle classi di credito deteriorato definite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 – Avvertenze Generali, par. B.2 (Qualità del credito);

h) «Probabilità di inadempimento»: la probabilità che una controparte passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un anno;

i) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 2.

*Settori di intervento*

1. A modifica e integrazione di quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento n. 248 del 1999 e in conformità con la normativa comunitaria applicabile agli interventi del Fondo, sono altresì ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti. Non sono ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti al settore finanziario e assicurativo.

Art. 3.

*Valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo attraverso la probabilità di inadempimento*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti destinatari di un finanziamento nuova Sabatini, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, è effettuata direttamente dal soggetto che richiede la garanzia utilizzando l'apposito modello di valutazione, adottato ai sensi di quanto previsto al comma 3.

2. Il modello di valutazione di cui al comma 1 fornisce una misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento nuova Sabatini ed è articolato in più classi di rischio, in funzione degli intervalli di valore della probabilità di inadempimento. Il predetto modello di valutazione è reso disponibile sul sito Internet del Fondo ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)).


3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento n. 248 del 1999, il Consiglio di gestione adotta, su proposta del Gestore del Fondo, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, che includono anche il modello di valutazione di cui al comma 1, nonché le eventuali disposizioni operative necessarie a dare attuazione alla modalità di valutazione di cui al presente articolo. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è altresì fissato il limite massimo di rischiosità delle imprese, espresso in termini di probabilità di inadempimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo.

4. Nelle more dell'adozione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 3, le richieste di garanzia del Fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini sono valutate dal Gestore del Fondo con le ordinarie modalità previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo, in via prioritaria rispetto alle altre operazioni finanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta e sono presentate al Consiglio di gestione, per la relativa deliberazione, nella prima riunione utile.

Art. 4.

*Condizioni e termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alla generale operatività del Fondo*

1. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento, di cui all'art. 3, alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo.



2. Il decreto di cui al comma 1 prevede altresì l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilità di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2015

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
GUIDI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3968

15A09179

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 dicembre 2015.

**Proroga contabilità speciale n. 5118. Situazione di criticità conseguente all'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese.** (Ordinanza n. 302).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011, con cui è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in argomento;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 104 del 16 luglio 2013;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Vista la nota del 30 luglio 2015 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha rappresentato al competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler procedere alla proroga del termine di durata della contabilità speciale n. 5118, salvo diverso avviso dello stesso;

Vista la nota del 1° settembre 2015 della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le note del 17 luglio e del 28 settembre 2015 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni il direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 104 del 16 luglio 2013, titolare della contabilità speciale n. 5118, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 25 luglio 2017.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2015

*Il capo del Dipartimento: CURCIO*

15A09233

